

PAC

2023/2027

Condizionalità rafforzata



**COLDIRETTI
VENETO**



PAC

Politica Agricola Comunitaria

La condizionalità rafforzata



L'architettura verde

Una delle novità più importanti introdotte nella nuova PAC è l'Architettura verde. Questa si compone attraverso tre strumenti, fra di loro sinergici e complementari:

- la condizionalità rafforzata, che rappresenta un insieme di norme vincolanti per percepire sia i pagamenti diretti che i pagamenti annuali previsti dallo Sviluppo rurale per gli Impegni agro-climatici-ambientali, i vincoli naturali e gli svantaggi territoriali specifici;
- gli eco-schemi, che propongono agli agricoltori pagamenti aggiuntivi a fronte di Impegni ambientali su base volontaria che vanno oltre la condizionalità rafforzata;

- i pagamenti agro-climatico-ambientali del secondo pilastro nell'ambito dell'intervento "Impegni ambientali, climatici ed altri Impegni in materia di gestione".

La nuova architettura verde della PAC, quindi, combina misure obbligatorie e volontarie.

La condizionalità rimane basata sui Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e sulle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA):

Vediamo nel dettaglio cosa sono e come cambiano gli Impegni?

I CGO

Criteri di Gestione Obbligatoria

Per il nuovo periodo di programmazione i criteri di gestione obbligatori passano dunque da 13 a 11. Comprendono gli Impegni che gli agricoltori devono osservare in materia di:

- Acqua;
- Biodiversità e paesaggio;
- Sicurezza alimentare;
- Prodotti fitosanitari;

- Benessere degli animali.

Partiamo dagli Impegni definiti per il tema Acqua che sono racchiusi nel CGO1 e CGO2.

Il CGO 1 è un nuovo ingresso in condizionalità e definisce i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati. La norma si applica



a su tutte le superfici agricole e prevede due Impegni:

- Impegno A
- Impegno B

Impegno A del CGO 1

È un Impegno (ex BCAA2) che prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso. Per poter rispettare l'Impegno il beneficiario deve dimostrare il possesso dell'autorizzazione all'uso o lo svolgimento procedurale volto al suo rilascio.

Impegno B del CGO 1

È un Impegno che prevede l'obbligo di registrazione nel Quaderno di Campagna dei dati sull'utilizzo dei concimi fosfatici, minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato. Le informazioni minime da inserire nel Quaderno di Campagna sono:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;

- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

Cosa prevedono invece il CGO 5 e il CGO 6 relativi al tema della Sicurezza Alimentare?

Il CGO 5 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Il CGO 6 concerne il divieto:

- di utilizzare e somministrare talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- di destinare alla commercializzazione animale cui sono state somministrate le sostanze indicate o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.); in caso di trattamenti nel rispetto delle disposizioni previste, deve essere rispettato il tempo di sospensione.

A chi si applicano

CGO 5 e CGO 6 si applicano a tutti i beneficiari dei pagamenti diretti o annuali ai sensi degli art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115.

Gli adempimenti inseriti nel CGO5 Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato. A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Il CGO 7 e il CGO8 si occupano dei prodotti fitosanitari.

Il CGO 7 è relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e si applica a tutti i beneficia-

ri dei pagamenti diretti o annuali ai sensi degli art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115 che sono titolari/acquirenti/utilizzatori di prodotti fitosanitari.

Il CGO 8 è un nuovo ingresso in Condizionalità ed è relativo all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci.

Quali sono gli Impegni da rispettare per le Aziende per il CGO 7?

Gli Impegni che le aziende devono rispettare sono previsti nel Piano di Azione Nazionale e sono i seguenti:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- conservazione del registro dei trattamenti almeno per i tre



anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti. Il registro deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta della coltura e comunque non oltre i trenta giorni successivi all'esecuzione del trattamento.

Quali sono gli Impegni per il CGO 8?

Sull'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci il CGO 8 prevede:

- a. il possesso del patentino da parte di colui che acquista o utilizza i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- b. il controllo funzionale periodi-

co delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome;

- c. la regolazione strumentale e la taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;
- d. che gli utilizzatori professionali rispettino le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi. In riferimento a quest'ultimo aspetto le aziende devono rispettare i seguenti Impegni relativi a:

- stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
- manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
- recupero o riutilizzo della mi-

- sceola fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento;
- pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione;
 - recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

L'ultimo gruppo di CGO regola il benessere degli animali.

Il CGO 9 è relativo alle norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

Il CGO 10 attiene alle norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

Il CGO 11 attiene alla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

- Rotazione delle colture nei seminativi
- Gestione di superfici o elementi non produttivi
- Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti in zone Natura 2000

Iniziamo dalla BCAA1: a quali superfici si applica?

La BCAA1 è relativa al mantenimento dei prati permanenti.

Con la BCAA1 fa ingresso in condizionalità la norma ex greening che si applica a tutte le superfici a prato permanente (PP). Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose che sono coltivate in purezza.

Qual è l'impegno richiesto?

L'impegno è relativo al mantenimento dei prati permanenti, stabilendo che la superficie a livello nazionale, rispetto alla superficie agricola totale nell'anno di riferimento 2018, non deve diminuire al di sotto del 5% (con soglia di allerta cautelativa al 3,5%). La conversione dei prati permanenti può avvenire, pertanto, solo a seguito di una richiesta di autorizzazione alla conversione all'Organismo di controllo con dichiarazione da parte dell'agricoltore di riconvertire la stessa superficie o analoga per estensione in caso di superamento della soglia.

Questa verifica viene fatta confrontando il "Registro dei Prati Permanenti" (RPP) istituito nel Sistema Nazionale SIAN dal 2018.



LE BCAA Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Abbiamo detto che la condizionalità rafforzata è basata sui Criteri di Gestione Obbligatorie e sulle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

Nella nuova condizionalità, le BCAA che dispongono sulle condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli, passano da 7 a 9: vediamo allora quali sono

e che Impegni prevedono:

- Mantenimento dei prati permanenti
- Protezione di zone umide e torbiere
- Divieto di bruciare le stoppie
- Fasce tampone lungo i corsi d'acqua
- Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado
- Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili

L'autorizzazione comporta l'iscrizione in un registro «ordinario»; mentre un registro «prioritario» è istituito per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità).

Il meccanismo di ripristino del PP, in caso di superamento della soglia del 3,5% prevede la riconversione a valere, prima, sul registro «prioritario» e, dopo, sul registro «ordinario». Il superamento della soglia comporta anche il blocco del processo dedicato ad ulteriori conversioni.

In caso di mancata riconversione l'infrazione sarà considerata intenzionale. Si precisa che non è possibile ottenere l'autorizzazione alla conversione in aree Natura 2000, salvo in caso di autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione di detta area.

Cosa è previsto nel caso della BCAA2?

La BCAA 2 prevede la nuova norma sulla Protezione delle zone umide e delle torbiere, che impone per questa tipologia di superfici un totale divieto di conversione ad altri usi, allo scopo di preservare la capacità, insita in queste tipologie di suoli,

di costituire degli importanti serbatoi di carbonio.

A quali superfici si applica il divieto di conversione ad altri usi?

Divieto di conversione ad altri usi

Il divieto si applica a tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone RAMSAR) ed è attuato tramite divieto di eseguire lavorazioni profonde.

Le Regioni e Province Autonome possono:

- entro il 2024, individuare altre zone umide e torbiere extra RAMSAR, da cartografare e su cui estendere l'applicazione della norma;
- individuare aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali dove vigono regole stabilite a livello regionale ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici" e ss.mm.ii.

Passiamo alla BCAA3: cosa regola- menta?

La BCAA3, già presente nell'impianto della condizionalità della precedente programmazione, prevede il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Si applica sui seminativi e dispone il divieto di bruciare le stoppie, inclusi i cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

In tal senso la Commissione intende rimarcare che la pratica della bruciatura deve essere abbandonata e che le stesse deroghe dovrebbero essere strettamente connesse a ragioni fitosanitarie certificate da Autorità competente.

Deroghe

Le deroghe sono previste:

- per interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario in ZPS e ZSC;
- in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze di carattere fitosanitario.

La BCAA 4, la norma sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" risponde alla necessità di salvaguarda-

re il buono stato delle acque superficiali.

La norma si applica a tutte le superfici agricole con i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono escluse, quindi, le opere di regimazione idraulica.

La norma prevede due Impegni:

- Impegno A
- Impegno B

Impegno A

Nella nuova programmazione la norma è stata adeguata con l'introduzione di un divieto di impiego di prodotti fitosanitari che si aggiunge al già previsto divieto di impiego di fertilizzanti, per entrambi entro 5 metri dal ciglio di sponda («fascia di rispetto»).

L'ampiezza della fascia è superiore:

- per i fertilizzanti, se così definito nel Piano d'azione Nitrati;
- per i PF, se così disposto nell'etichetta.

Impegno B

Anche in questa programmazione rimane l'Impegno che prevede la costituzione



e il mantenimento di una fascia inerbita, spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri dal ciglio di sponda, sulla quale vigono gli stessi divieti. Su tale fascia non sono consentite le lavorazioni. Fanno eccezione quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita e alla riduzione del rischio di incendi. Sono ammesse anche le operazioni di eliminazione ovvero reimpianto di arbusti e alberi.

Deroghe

Per entrambi gli Impegni le deroghe sono previste per risaie, corsi d'acqua «effimeri» ed «episodici» e prati permanenti.

La deroga solo per l'Impegno B è ammessa per:

- parcelle a seminativo ricadenti in zone montane;
 - terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare (compresi oliveti), inclusi prati avvicendati e colture permanenti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione dell'Impegno.
- Le Regioni e le Province autonome possono stabilire con propri provvedimenti quanto segue:
- l'Impegno A si intende rispettato nei casi di colture permanenti inerbite in produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata e si impieghino dispositivi per l'irrorazione che limitino la deriva;

- l'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica. L'Impegno si considera assolto qualora lo stato ecologico sia ottimo/elevato e lo stato chimico sia buono/non definito. In tutti gli altri casi si applica l'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Passiamo alla norma sulla Gestione delle lavorazioni del terreno: BCAA 5.

Già presente nell'impianto della condizionalità della programmazione 2014-2022, la norma è stata modificata al fine di potenziarne gli effetti ambientali e ora la norma si suddivide in due Impegni:

- Impegno A
- Impegno B

Entrambi i tipi di Impegni prevedono obblighi e deroghe.

Impegno A

Questo tipo di Impegno si applica sui seminativi in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e con pendenze media superiore al 10% (informazione desunta da fascicolo, in attesa della produzione della Carta del rischio di erosione in uso dal 2024 e verifica dei controlli

eseguiti ancora con i dati da fascicolo). Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria. Gli agricoltori sono tenuti a realizzare, ove praticabile, solchi acquai temporanei (distanziati di 80 m) e non possono effettuare livellamenti non autorizzati.

Impegno B

Questo tipo di Impegno si applica a tutte le superfici agricole, sempre in presenza di pendenze superiori al 10%, e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali. È introdotto un divieto di effettuare operazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno, a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio, un lasso di tempo congruo per assicurare un efficace contrasto all'erosione provocata dal ruscellamento. Le Regioni e le Province autonome possono specificare un intervallo minore, sempre posizionato tra il 15 settembre e il 15 febbraio, all'interno del quale l'agricoltore deciderà di collocare i 60 giorni.

Deroghe

Nel caso delle deroghe:

- per l'Impegno A - sono previste deroghe su pendenze elevate, a causa del rischio di compromettere la stabilità del mezzo utilizzato per la realizzazione dei solchi, o in assenza di canali di convogliamento delle acque raccolte dai solchi, la realizzazione di fasce inerbite di lunghezza superiore a 5 metri, distanziate massimo a 60 m e disposte trasversalmente rispetto alla massima pendenza;
- per l'Impegno B - sono previste deroghe per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Qualora i fenomeni erosivi siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche della presente norma, l'Impegno è da ritenersi comunque rispettato.

Veniamo ora alla norma BCAA 6 relativa alla Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.

La norma era già presente nell'impianto della condizionalità della programmazione 2014-2022, ma nella nuova PAC viene modificata al fine di potenziarne gli effetti ambientali.

In particolare, l'obiettivo è passato dalla necessità di contrastare l'erosione del suolo a quella di mantenere inalterata la fertilità del suolo, evitando o limitando i fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica. A tal fine, i beneficiari devono assicurare che i seminativi e le colture permanenti abbiano una copertura del terreno per 60 giorni consecutivi, che può essere ottenuta mediante la creazione di una copertura vegetale, spontanea o seminata, o, in alternativa, tramite il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente.

L'arco temporale scelto decorre nell'intervallo di maggiore piovosità (15 settembre-15 maggio successivo).

A quali superfici si applica

La BCCA6 deve essere rispettata su seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti), su terreni privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Obblighi

Relativamente agli obblighi è previsto di mantenere una copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*), ottenibile attraverso due modalità alternative tra di loro:

1. copertura vegetale per inerbimento naturale/spontaneo o seminato. Intendendo con l'espressione inerbimento naturale/spontaneo l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale; sono ammesse le lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale del terreno o che

lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio disciatura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive);

2. lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente nel periodo sensibile.

Deroghe

Le condizioni di deroga sono diverse e sono previste:

- in casi di forza maggiore e circostanze eccezionali oppure in presenza di motivazioni fitosanitarie riconosciute dalle autorità competenti;



- in terreni interessati da interventi di ripristino degli habitat;
- in caso di semina di colture a perdere per la fauna;
- in caso di interventi volti al miglioramento fondiario;
- per la pratica del maggese, a partire dal 1° marzo dell'annata precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, laddove essa sia considerata una tecnica di aridocoltura. Tuttavia, tra il 1° marzo e il 30 giugno di tale annata agraria, sono consentite al massimo due lavorazioni;
- nel caso di colture sommerse (come il riso), in quanto l'erosione nelle risaie è limitata solamente agli argini e la sostanza organica che transita attraverso le aperture degli stessi viene recuperata dall'agricoltore tramite le ordinarie pratiche di manutenzione. Inoltre, l'interramento dei residui è l'unico modo per apportare sostanza organica nei terreni con queste colture e, se eseguito con tempistiche (autunno) e modalità corrette (in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni), consente anche la riduzione della metano-genesi.

Nella BCAA 7, la norma che disciplina la rotazione delle colture nei seminativi, viene assorbito e modificato il vecchio Impegno previsto dal greening della diversificazione colturale.

La nuova norma interessa tutti i seminativi (quindi non le colture permanenti), ad eccezione delle colture sommerse, e stabilisce che i beneficiari attuino una rotazione colturale che implichi il cambio di coltura, a livello di parcella, almeno una volta l'anno, intendendo in tal senso il cambio di genere botanico che, pertanto, non ammette la monosuccessione di alcuni cereali quali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

La pratica della rotazione limita l'impoverimento dei nutrienti presenti nel suolo e la diffusione di agenti patogeni.

A chi si applica?

La BCCA7 si riferisce ai seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

L'applicazione è a partire dal 2024 - inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023. Tuttavia, chi aderisce a

eco-schemi e Impegni ACA nel 2023 è tenuto a rispettarla già da questo anno sulle superfici oggetti di Impegno.

Aziende esentate dell'obbligo di rotazione
Sono esentate dall'obbligo di rotazione le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

A queste esenzioni, di derivazione dal greening, sono state aggiunte ulteriori esenzioni per:

- coltivazioni sommerse;

- aziende certificate alla produzione biologica in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018;
- colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Obblighi

Che tipo di obblighi prevede la BCAA 7?

- Un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella.
- Non è ammessa la monosuccessione di frumento duro, tenero, triticale, spelta, farro, in quanto appartengono allo stesso genere botanico
- Per il rispetto della norma, sono ammesse le colture secondarie, purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo per almeno 90 giorni; non sono ammesse le cover crops che permangono solitamente 60 giorni e non arrivano, quindi, al termine del ciclo produttivo.

Deroghe

È stata introdotta una deroga:

- sulle parcelle a seminativo, condotte in regime di aridocoltura, giustificabile

sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. In tal caso, sulla stessa parcella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per 2 anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale;

- sui seminativi in zone montane è ammessa la stessa coltura per 3 anni consecutivi, purché il terreno sia coperto da colture secondarie ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo, o, in alternativa, ogni anno, sia garantito un cambio di coltura su almeno il 35% dei terreni a seminativi aziendali.

Sempre per la BCAA 7 per il ri-

spetto della norma, le cover crops non sono considerabili ai fini della rotazione in quanto la durata di permanenza in campo è troppo breve per conseguire i benefici ambientali che sono obiettivo della norma.

Il rispetto della norma consente di accedere all'eco-schema 4, il quale pagherà l'introduzione nell'avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché colture da rinnovo, andando oltre pertanto la BCAA 7 che obbliga solamente al cambio di genere botanico.

Cosa stabilisce invece la norma BCAA 8?

La norma prevede i seguenti tre Impegni:

- a. di destinare una quota minima del 4% dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. La superficie a riposo



deve essere ritirata dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda.

- b. il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- c. il divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli (tra il 15 marzo e il 15 agosto), a meno di deroghe per motivi di ordine fitosanitario riconosciuti dalle autorità competenti.

A quali superfici si applicano questi tre Impegni?

La norma entrerà in vigore a partire dal 2024 – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023; tuttavia, chi aderisce a eco-schemi e impegni ACA nel 2023 è tenuto a rispettarla già da questo anno sulle superfici oggetti di impegno.

Sono esentate dal rispetto di questo impegno le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produ-

zione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

A differenza della BCAA 7, le aziende certificate alla produzione biologica in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018 e quelle con colture condotte secondo la Produzione Integrata (certificate dal SQNPI) devono rispettare l'Impegno di destinare il 4% dei seminativi a superfici ed elementi

non produttivi per le superfici oggetto di Impegno eco-schemi e ACA.

L'Impegno B e l'Impegno C si applica su tutte le superfici agricole.

Obblighi

Per l'Impegno A le aziende hanno l'obbligo di destinare una percentuale pari al 4% di seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi. Tale percentuale è raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5) e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'Impegno B.

Per l'Impegno B le aziende hanno l'obbligo di mantenere gli elementi del paesaggio identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali. Per l'Impegno C l'obbligo invece è di non eseguire potature di alberi e arbusti tra il 15 maggio e il 15 agosto.

Deroghe

Solo per Impegni B e C sono ammesse deroghe:

- in presenza di motivazioni di ordine fi-

tosanitario (B) riconosciute dalle autorità competenti (B e C);

- in caso di eliminazione di specie invasive, pollonanti o non autoctone (B);
- per elementi caratteristici del paesaggio che non presentano i caratteri della permanenza e della tipicità(B)
- per l'eliminazione di sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche (B);
- per interventi colturali di ordinaria manutenzione (ad esempio diradamenti).

Le deroghe non possono essere applicate dal 15 marzo al 15 agosto, tranne in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario

Con la norma BCAA 9 siamo giunti all'ultima delle buone condizioni previste dalla nuova PAC. Che cosa regola?

La BCAA 9 regola la protezione dei prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale. La norma impone il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 allo scopo di potenziare i benefici ambientali dei prati permanenti e la pro-

tezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli.

A quali superfici si applica

La norma si applica ai prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale e ricadenti nei siti Natura 2000. A livello nazionale sono inclusi in questa rete tutti i prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale. Sono escluse le formazioni erbose naturali, semi naturali, torbiere e paludi basse.

Obblighi

Tra gli obblighi da rispettare rientrano il divieto di conversione, aratura e altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa dei prati permanenti in aree Natura 2000. Fanno eccezione le lavorazioni leggere per il rinnovo e/o infittimento del prato e per la gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

Con riferimento alle deroghe è prevista l'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000. L'autorizzazione è concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento.

In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa.

Deroghe BCAA 7 e 8 - anno 2023

Per rispondere alle esigenze di sicurezza alimentare dovute agli shock derivanti dal conflitto ucraino e all'aumento dei costi dei fattori di produzione, la Commissione europea ha sancito la possibilità per gli Stati Membri di derogare per l'anno 2023 i vincoli derivanti dalle norme BCAA 7 e BCAA 8.

Le deroghe, che dovrebbero permettere di aumentare il potenziale produttivo dell'UE, sono state applicate dall'Italia.

Cosa si prevede dunque per l'anno di domanda 2023?

Per la BCAA7 - Rotazione delle colture nei seminativi - la deroga stabilisce che per tutto il 2023 i beneficiari non sono obbligati a rispettare la norma.

La norma sarà applicata a partire dal 2024, che è da considerarsi come anno «zero».

La BCAA7 assume anche valore di «baseline» del pagamento per gli eco-schemi e gli interventi ACA i cui Impegni hanno il rispetto della BCAA 7 come Impegno di base. Di conseguenza coloro che vorranno aderire agli eco-schemi o ACA che prevedono come condizione il rispetto della BCAA 7, non potranno derogare gli Impegni.

Per la BCAA8 - Definizione di superfici o siti non produttivi - la deroga interessa solo il primo Impegno, ovvero la superficie minima destinata ad elementi non produttivi. In particolare, i terreni lasciati a riposo, ovvero non coltivati per un periodo minimo continuativo da gennaio a giugno 2023, che potranno essere coltivati ed utilizzati ai fini produttivi, ma solo per l'alimentazione umana. Ciò significa che su dette superfici in deroga:

- è vietata la produzione di mais, soia, bosco ceduo a rotazione rapida;
- sarà possibile impiegare prodotti fitosanitari.

Requisiti minimi

Oltre a seguire le norme e i criteri riportati nella nuova condizionalità, gli agricoltori devono rispettare gli impegni

previsti nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale. Rispetto alla precedente programmazione nella quale erano già presenti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, nella nuova PAC è stato aggiunto quello relativo al benessere animale.

L'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si applicano alle stesse categorie di beneficiari.

I requisiti minimi si applicano agli agricoltori o altri beneficiari:

- che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115
- e/o che assumono volontariamente Impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115.

Tali requisiti minimi si applicano anche ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento

(UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027. Per gli agricoltori e beneficiari che fanno uso di fertilizzanti e/o dei prodotti fitosanitari sono però previsti differenti Impegni.

Impegni da rispettare per l'uso dei fertilizzanti

Per l'uso dei fertilizzanti, come per il CGO 2, ma per aziende dentro o fuori ZVN sono da rispettare:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati sussiste poi il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4.

Impegni da rispettare per l'uso dei prodotti fitosanitari

Per l'uso dei prodotti fitosanitari sono da prevedere controlli funzionali delle attrezzature.

Relativamente agli utilizzatori professionali questi devono:

- avere conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria;
- disporre del certificato di abilitazione all'uso;
- rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti e le disposizioni sull'uso nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Vediamo i requisiti minimi previsti per il benessere degli animali.

A chi si applicano i requisiti?

Ad agricoltori o altri beneficiari:

- che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115





- e/o che assumono volontariamente Impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel caso siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Cosa è previsto che gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti possiedano?

Con riferimento agli Impegni da rispettare, il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti.

Come si intende assolto il requisito per gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti?

Agli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti è richiesto:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- la domanda o la fruizione della consulenza in materia di benessere anima-

le nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure

- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

Altri requisiti per gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti

In alternativa alle attività di formazione si risponde ai requisiti richiesti se:

- gli addetti hanno esperienza nel settore da almeno:
 - A) 10 anni per i bovini;
 - B) 7 anni per i bufalini ed ovi-caprini;
 - C) 5 anni per i suini;
- l'azienda aderisce al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Controlli e Sanzioni

Il rispetto delle norme sulla Condizionalità è garantito dagli Organismi Pagatori, individuati come autorità competenti per l'applicazione del sistema di controllo.

Gli Organismi Pagatori possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o parte dei relativi controlli e aggregano nelle proprie banche dati l'entità delle eventuali infrazioni riscontrate in relazione ai parametri stabiliti applicando le conseguenti riduzioni ed esclusioni agli aiuti.

Ai beneficiari che non rispettano le regole viene applicata una sanzione mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti.

Le riduzioni o esclusioni vengono applicate se le inadempienze sono direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato domanda di aiuto.

L'Organismo Pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata: la percentuale di riduzione varia in base al fatto che l'inosservanza sia intenzionale o meno.

Cosa è previsto per le inosservanze non intenzionali?

La percentuale di riduzione è pari al 3% e l'OP può decidere di ridurre fino all'1% del totale dei pagamenti. Se l'inosservanza non ha conseguenze non si applicano sanzioni, ma vengono solo segnalate le misure correttive da applicare. Se ha conseguenze gravi si può arrivare fino ad una riduzione del 10% degli aiuti.

Cosa è previsto per le inosservanze intenzionali?

Se un'infrazione è intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15%, ma in determinate situazioni l'OP può aumentare la percentuale fino al 100% del totale dei pagamenti.

Cosa accade se nello stesso anno civi-

le si verificano più di un'inadempienza non intenzionale ripetuta accertata?


Vengono calcolate le singole infrazioni e le percentuali di riduzioni risultanti sono sommate.

La riduzione massima applicabile in questo caso non può superare il 20% complessivo dei pagamenti.

Cosa accade se nello stesso anno civile si verificano più infrazioni intenzionali accertate?

Vengono calcolate le singole infrazioni e le percentuali di riduzioni risultanti sono sommate. La riduzione massima applicabile in questo caso è pari al 100% complessivo dei pagamenti.





**COLDIRETTI
VENETO**



Federazione Regionale Coldiretti Veneto
Via Torino, 180/A 30172 Mestre (Venezia)